

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2475

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE INIZIATIVE
PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
(RUBERTI)

E DAL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
(GALLONI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(COLOMBO)

COL MINISTRO DEL TESORO
(AMATO)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(BATTAGLIA)

COL MINISTRO DELL'AMBIENTE
(RUFFOLO)

E COL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
(SANTUZ)

—
Norme per il riordinamento dell'Osservatorio geofisico
sperimentale di Trieste

Presentato il 14 marzo 1988

ONOREVOLI DEPUTATI! — Nel quadro degli accordi internazionali per l'utilizzazione del porto di Trieste, che dovrà contribuire allo sviluppo economico dell'area triestina, da tempo sottoposta ad un processo di degradazione dello stesso apparato produttivo, diviene sempre più urgente intervenire, attraverso un'adeguata iniziativa legislativa, al riordinamento

dell'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste (OGS), uno dei più importanti enti pubblici italiani di ricerca scientifica.

In linea generale è il caso di ricordare che l'Osservatorio in questi anni ha assicurato al paese essenziali servizi e conoscenze scientifiche, svolgendo attività nei campi della prospezione geofisica, delle misure oceanografiche e del rilevamento

dell'attività sismica locale mediante apposite reti fisse.

Per quanto riguarda la prospezione geofisica, che è indispensabile per la ricerca di giacimenti di idrocarburi liquidi e gassosi, per la ricerca di giacimenti minerari, nonché per quella di energia geotermica e per lo studio delle falde idriche sotterranee, l'OGS ha il merito di aver realizzato programmi di sismica che hanno suscitato grande interesse scientifico per le scoperte e le informazioni apportate nell'area mediterranea e che hanno concorso all'individuazione di importanti giacimenti metaniferi e petroliferi, attualmente coltivati.

Le ricerche gravimetriche, condotte dall'Ente, hanno già portato, oltre alla stesura della carta gravimetrica italiana, anche all'acquisizione di informazioni utilizzabili per la ricerca delle fonti energetiche.

Il metodo della prospezione geoelettrica è stato studiato ed applicato nell'ambito di ricerche minerarie, nei problemi di ingegneria civile e nella valutazione delle risorse idriche.

Nel campo delle misure oceanografiche, che vengono utilizzate nella progettazione delle opere di ingegneria marina, nello studio della diffusione dei fattori di inquinamento dei mari e nello studio di previsione del movimento delle grandi masse d'acqua, l'attività dell'OGS è svolta attraverso laboratori marini finalizzati alla realizzazione di opere marittime e ad interventi connessi alla salvaguardia dell'ambiente marino. In quest'ambito, tra l'altro, l'OGS ha realizzato lo studio delle condizioni geomorfologiche ed idrodinamiche del Canale di Sicilia ai fini della realizzazione della posa del gasdotto che collega le coste africane alla Sicilia, ha predisposto un programma per la previsione dell'acqua alta a Venezia ed uno studio idrodinamico nello Stretto di Messina, in vista della costruzione del ponte.

Per ciò che concerne, infine, il settore della sismologia, l'attività dell'OGS si esplica attraverso la gestione della stazione sismica di Trieste appartenente alla rete mondiale; mediante studi relativi al

rischio sismico ed alla sismicità indotta dallo sfruttamento dei giacimenti di idrocarburi, di falde acquifere o di aree geotermiche.

Si può brevemente osservare che, nell'ambito dell'attività propria dell'OGS la committenza, soprattutto italiana, ha forti interessi, per quanto concerne la prospezione sismica in terra ed in mare, il cui valore economico rappresenta più del 90 per cento del mercato complessivo della prospezione geofisica.

In Italia, attualmente, sono attive circa 20 squadre sismiche di terra, di cui due dell'OGS. È necessario far presente a tale proposito che una squadra sismica di terra mediamente è costituita da 50 unità di personale, utilizza apparecchiature che rappresentano investimenti per circa 5 miliardi di lire da ammortizzare in 4 anni e dà un introito annuo di circa 4 miliardi di lire.

Per quanto riguarda il campo delle misure oceanografiche, l'OGS gode di lunga tradizione ed ha riscosso notevoli successi, impegnandosi in progetti di rilevante prestigio.

I filoni principali si possono individuare in:

studi ambientali legati alla realizzazione di opere marittime (porti, metanodotti, oleodotti ed acquedotti sottomarini);

studi connessi con la salvaguardia dell'ambiente marino e della sua interazione con le coste ed i fondali.

Il valore approssimativo in termini monetari, delle spese annue di aziende ed enti italiani di questo settore è di circa 150 miliardi di lire, suddiviso tra ricerche nel campo delle fonti energetiche, nel campo ecologico ed in quello dell'oceanografia applicata.

Per ciò che concerne il rilevamento sismologico, la sorveglianza del territorio è affidata ad una rete nazionale gestita dall'Istituto nazionale di geofisica, mentre l'OGS gestisce le reti locali delle regioni Friuli-Venezia Giulia e del Trentino-Alto Adige ed ha in corso l'installazione della

rete della regione Veneto; per conto dell'AGIP inoltre l'OGS gestisce una rete di sorveglianza del giacimento di gas di Minerbio (Bologna).

Il valore del mercato italiano delle reti locali è in costante espansione e può essere valutato intorno ad alcuni miliardi per anno.

D'altra parte, per la prospezione sismica a terra occorre non sottovalutare il lavoro di acquisizione dei dati, fornito dall'OGS attraverso due squadre che lavorano sotto contratto annuale per l'AGIP e la disponibilità delle apparecchiature di registrazione necessarie per attrezzare una terza squadra per indagini più superficiali. Nel campo dell'acquisizione dei dati in mare, l'OGS è attualmente escluso dal mercato non avendo la disponibilità dei necessari mezzi navali e mancando di parte delle attrezzature finalizzate a questo scopo.

Come appare evidente, questo segmento di attività così fondamentale, cioè l'acquisizione dei dati, necessita di un potenziamento attraverso il rafforzamento della struttura.

Strettamente collegato con l'organizzazione dei dati acquisiti è ovviamente il sistema di elaborazione che ha il duplice scopo di eliminare l'influenza di fattori indesiderati e rendere i dati più facilmente leggibili ai fini dell'interpretazione in termini geologici. L'OGS possiede un centro di calcolo dotato di un calcolatore IBM 4341, ma l'attuale configurazione del centro si è dimostrata insufficiente per l'uso contemporaneo dell'attività di servizio e dell'attività di ricerca.

Ancora più complessa e difficile è la situazione dell'OGS per ciò che concerne il software: la mancanza di un gruppo di programmatori, infatti, impedisce all'Ente di competere nel campo della geofisica con le altre istituzioni europee e statunitensi e con le compagnie internazionali operanti in Italia.

All'interno dell'OGS attualmente esistono unità di personale in grado di svolgere questa attività, ma per la maggior parte queste persone sono addette a compiti operativi, a causa dell'esigenza di svi-

luppare le commesse per conto terzi. La situazione, perdente sul medio e lungo termine, va, pertanto, modificata con la massima urgenza.

Le vigenti normative entro le quali l'OGS deve operare non sono disegnate per un'attività di tipo imprenditoriale, quale è quella della prospezione geofisica ed oceanografica per conto terzi, che l'OGS svolge per il conseguimento dei suoi fini istituzionali.

Per superare queste difficoltà, la riorganizzazione dell'OGS dovrebbe operare una distinzione tra attività più specificamente di ricerca da conservare nell'ambito proprio dell'OGS ed attività di servizio per conto di terzi, da affidare a società per azioni, alle quali l'OGS partecipi in qualità di socio.

Questa soluzione ha il duplice vantaggio di individuare campi di intervento e modalità di finanziamento degli interventi e di creare possibilità di afflusso anche di capitali diversi dal contributo statale. La dimensione della struttura di ricerca che viene in tal modo creata ed il volume dei finanziamenti pubblici a tale struttura dovranno essere tra loro congruenti.

Il mantenimento della situazione attualmente esistente non è ipotizzabile, a meno di non prendere in considerazione la possibilità di un rilevante ridimensionamento, particolarmente in termini occupazionali, dell'OGS.

Appare infine utile ricordare che l'OGS, attualmente, come stabilito dall'articolo 6 della legge 11 febbraio 1958, n. 73, è retto da un consiglio di amministrazione del quale fanno parte due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione, un rappresentante del Ministero del tesoro, uno del CNR, uno dell'Istituto nazionale di geofisica ed uno della regione Friuli-Venezia Giulia. La legge suddetta, istitutiva dell'Ente, ha posto l'OGS sotto la vigilanza del Ministero della pubblica istruzione (v. articolo 1) che nomina, con proprio decreto, il Presidente dell'Osservatorio ed i membri del Consiglio di amministrazione e definisce,

all'articolo 2, gli scopi dell'OGS che sono i seguenti:

a) eseguire studi e ricerche nel campo delle discipline geofisiche, con particolare riguardo alle loro applicazioni all'industria, all'agricoltura, alle comunicazioni ed ai lavori pubblici;

b) contribuire alla conoscenza della costituzione del sottosuolo mediante prospezioni geofisiche;

c) curare pubblicazioni nel campo della geofisica a scopo scientifico, pratico e didattico;

d) svolgere ogni altra attività utile ai fini dello sviluppo degli studi e delle ricerche geofisiche.

Nell'esercizio delle attribuzioni di ricerca scientifica, l'Osservatorio coordina la propria attività con quella dell'Istituto nazionale di geofisica e con quella generale del Consiglio nazionale delle ricerche.

La struttura organizzativa interna dell'OGS si articola in sei unità organiche delle quali: laboratori marini, sismica, sismologia, metodologie non sismiche hanno compiti di ricerca, mentre i servizi amministrativi e quelli tecnici hanno compiti di supporto amministrativo e tecnologico.

Per quanto riguarda la dotazione organica, attualmente l'OGS conta di 128 unità di ruolo; accanto ad esse opera personale a contratto di diritto privato (circa 70 unità) ed altro personale impiegato occasionalmente per effetto di contratti di appalto.

La dotazione economica è definita dall'articolo 5 della sopra citata legge istitutiva stabilendo che l'OGS provvede al suo finanziamento:

a) con le eventuali rendite del proprio patrimonio;

b) con il contributo dello Stato, a carico del bilancio del Ministero della pubblica istruzione;

c) con gli eventuali proventi delle proprie attività;

d) con i fondi provenienti da lasciti, donazioni, sovvenzioni e contributi di enti o di privati.

Fino ad oggi, l'Ente non ha trovato il sostegno di un adeguamento legislativo e normativo tale da offrire la possibilità di un'espansione che, da una parte, eviterebbe il continuo confronto, nell'ambito nazionale ed internazionale, con strutture analoghe di altri paesi e, dall'altra, darebbe modo all'Osservatorio di costituire una valida struttura pubblica nazionale che, per ciò che concerne la politica mineraria ed energetica, rappresenterebbe il punto di riferimento per le nostre industrie, evitando, in tal modo, la dipendenza da compagnie straniere.

In tale prospettiva, gli strumenti previsti dal presente disegno di legge sono finalizzati a garantire dinamicità e soprattutto sviluppo all'Ente nel rispetto delle sue esigenze operative, al fine di affrontare il mercato nazionale ed internazionale nel campo dei servizi geofisici su un piano di parità.

Gli obiettivi di ricerca dell'Osservatorio Geofisico Sperimentale, così come stabiliti nella legge istitutiva e meglio precisati nella presente legge, non si sovrappongono alle attività di altri Enti italiani di ricerca e costituiscono segmenti indispensabili di ricerche strategiche già avviate sia come programmi di interesse nazionale (Antartide), sia come programmi di ricerca europea (Eureka).

Di particolare interesse è l'esperienza acquisita dall'OGS nel campo delle ricerche oceanografiche, con riferimento anche alla messa a punto di attrezzature speciali di misura, alla definizione di programmi di elaborazione dei dati ed alla realizzazione di una banca di dati oceanografici.

Anche nel campo della prospezione geofisica l'OGS rappresenta una struttura unica in Italia, cosicché l'avvio del programma europeo di ricerca sulla crosta profonda, con prevedibili ricadute di interesse sia per la individuazione di fonti di energia, sia per le conoscenze delle regioni sismogenetiche, non può prescindere dall'attività dell'OGS.

Significativo è altresì il contributo che l'OGS potrà dare al programma di ricerche in Antartide ed al programma Eureka, particolarmente per quanto si riferisce alle ricerche con implicazioni oceanografiche.

Il disegno di legge comprende 19 articoli, di seguito brevemente analizzati.

L'articolo 1 stabilisce programmaticamente il riordinamento dell'Ente, che conserva la sua denominazione, secondo le norme della presente legge e l'acronimo OGS, noto in tutto il mondo tra gli operatori del settore.

All'Ente è assicurata personalità giuridica di diritto pubblico, sotto la vigilanza del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, essenzialmente in considerazione delle attività funzionali dell'Ente, non prevalentemente riconducibili alla ricerca pura — che giustificherebbero la permanenza della vigilanza in capo al Ministero della pubblica istruzione —, ma rivolte ai campi applicativi o operativi descritti successivamente, che trovano nell'ufficio del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica il momento di sintesi essenziale.

Al personale dell'Ente si applica la disciplina prevista dalla legge quadro sul pubblico impiego, n. 93 del 29 marzo 1983.

I compiti di studio e ricerca affidati all'OGS sono definiti dall'articolo 2, tenendo conto delle esigenze del Paese, sia nel campo della ricerca di base, sia per ciò che concerne le prospezioni applicate all'individuazione e valutazione delle riserve del sottosuolo.

In particolare essi concernono i campi delle discipline geofisiche ed ambientali; delle risorse minerarie ed energetiche; dell'ambiente marino e delle sue interazioni con l'atmosfera e la litosfera. L'analisi dei fenomeni geodinamici ed idrodinamici, con implicazioni nella sismicità locale, e la realizzazione di una banca dati applicata allo sfruttamento delle risorse terrestri, concludono la rassegna dei compiti istituzionali cui se ne aggiungono altri collaterali, essenzialmente diretti

alla qualificazione del personale ed alla cooperazione, anche internazionale.

Per l'espletamento dei compiti suddetti, le norme contenute nell'articolo 3 offrono la possibilità all'OGS di stipulare convenzioni con organismi pubblici e privati, anche stranieri ed internazionali, nonché contratti di collaborazione con industrie nazionali ed estere e di partecipare a società di diritto privato per l'esecuzione di ricerche e prospezioni geofisiche in terra ed in mare e per la prestazione dei servizi ad esse attinenti.

Questa norma si ricollega e riscrive, tenuto essenzialmente conto del mutamento del soggetto vigilante, l'analoga recente disposizione prevista dalla legge 29 gennaio 1986, n. 26 « Incentivi per il rilancio dell'economia delle province di Trieste e Gorizia ».

Entrando nel merito del funzionamento dell'Ente, l'articolo 4 prevede le forme ed i termini entro i quali si sviluppa la definizione del programma scientifico triennale che, previa approvazione del CIPE, trova la sua copertura nella legge finanziaria. Al Parlamento è deputato il controllo, in ultima istanza, dell'attività dell'OGS sulla base di una relazione ministeriale annuale.

Negli articoli seguenti (articoli 5, 6, 7, 8 e 9) vengono definiti gli organi dell'Ente, la loro composizione ed i loro compiti, mentre l'articolo 10 definisce quelli del collegio dei revisori, organo interno di controllo.

In dettaglio, per il Presidente — di cui l'articolo 7 prevede le funzioni — è prevista la nomina da parte del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica, secondo le procedure proprie della legge 21 gennaio 1978, n. 14. In relazione alla composizione del consiglio di amministrazione si è cercato di assicurare un'equilibrata presenza dei membri designati dai ministri maggiormente interessati (coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, istruzione, industria, commercio e artigianato, ambiente e tesoro), con i membri di estrazione scientifica.

È previsto, d'altra parte, per le delibere di questo organo, l'istituto del silenzio-assenso in relazione agli argomenti sottoposti al controllo di vigilanza.

Il controllo sulla gestione dell'OGS è affidato ad un collegio dei revisori (articolo 10).

Con l'articolo 12 viene istituito il consiglio scientifico che svolge esclusivamente una funzione di alta consulenza, rappresentando lo strumento per raccogliere, intorno all'OGS — sui temi di carattere scientifico — i geofisici più prestigiosi, non d'esclusiva estrazione universitaria e nazionale.

L'articolo 13 assegna all'organo vigilante di concerto con quello del tesoro il potere di fissare l'indennità di carica, oltre che per il Presidente, anche per i componenti.

Gli articoli 14 e 15 dettano rispettivamente disposizioni sulla partecipazione dei dipendenti dell'OGS ad organi di società od enti esterni all'Ente e la possibilità della loro utilizzazione, in posizione di comando, presso enti od organismi

esterni, prevedendo, in questo caso l'onere del trattamento economico a carico dell'ente di destinazione.

L'articolo 16, oltre ad assicurare all'OGS la possibilità di utilizzare l'istituto del contratto a termine, previsto dall'articolo 36 della legge 20 marzo 1975, n. 70, per particolari esigenze della ricerca scientifica, pone una norma di sanatoria per il personale assunto con ordinanza n. 94 del 1976 in seguito alle note vicende del terremoto che colpì la regione friulana nel 1976.

Gli articoli 17 e 18 prevedono, il primo la durata dell'esercizio finanziario, regolando i momenti salienti per la formazione del bilancio preventivo e di quello consuntivo e, il secondo, la ricognizione del patrimonio dell'ente, destinato per l'articolo 19 a contribuire all'assolvimento dei compiti dell'OGS, cui si provvede, in particolare, con i contributi ordinari dello Stato indicati nello stesso contesto, con la precisazione delle fonti di copertura per il triennio 1988-1990, da sviluppare nel tempo, con la legge finanziaria.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 2, comma 2, legge 11 marzo 1988, n. 67 —
legge finanziaria 1988).

1. — *Premessa.*

L'Osservatorio geofisico sperimentale è un ente pubblico di ricerca, sottoposto alla disciplina della legge n. 70 del 1975, che, ai sensi della legge n. 73 del 1958, modificata con legge n. 1243 del 1965, ha il compito di:

- a) eseguire studi e ricerche nel campo delle discipline geofisiche, con particolare riguardo alle loro applicazioni all'industria, all'agricoltura, alle comunicazioni ed ai lavori pubblici;
- b) contribuire alla conoscenza della costituzione del sottosuolo mediante prospezioni geofisiche;
- c) curare pubblicazioni nel campo della geofisica a scopo scientifico, pratico e didattico;
- d) svolgere ogni altra attività utile ai fini dello sviluppo degli studi e delle ricerche geofisiche.

L'organico dell'Ente comprende 128 posti, 120 dei quali sono coperti da personale, mentre i restanti 8 posti sono attualmente liberi. Il contributo ordinario di funzionamento è previsto dalla legge n. 73 del 1958 in lire 15.000.000 annue.

Le fonti di finanziamento, oltre ai 15 milioni sopra detti, sono derivate nel passato da:

- a) contributi straordinari del Ministero della pubblica istruzione;
- b) contratti di ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche;
- c) contributi straordinari della Regione Friuli-Venezia Giulia;
- d) proventi derivanti da prestazione di servizi a terzi.

Da vari anni la maggior parte delle entrate dell'Osservatorio geofisico sperimentale proviene dalla prestazione di servizi a terzi. Da questo fatto è derivata una sostanziale modificazione della realtà oggettiva dell'Osservatorio geofisico sperimentale, il quale è andato sempre più trasformandosi in una struttura di servizio.

Nel prendere atto della situazione esistente, è necessario individuare i modi e gli strumenti per riconciliare la realtà dell'Osservatorio geofisico sperimentale con il suo stato giuridico.

Il punto di partenza di questa indagine, tenuto conto delle difficili condizioni finanziarie nelle quali si trova l'Ente, non può non consistere in una analisi della struttura dei bilanci degli ultimi anni.

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

2. — *Fonti di entrata nei bilanci dell'Osservatorio geofisico sperimentale dal 1978 al 1987.*

Per quanto riguarda le entrate il risultato dell'analisi, riportata nell'allegata tabella, può essere così riassunto:

a) Contributo ordinario di funzionamento. L'attuale contributo, fissato in lire 15.000.000 all'anno, copre la metà delle spese per lo stipendio di una unità di personale. La misura del contributo di funzionamento toglie ogni significato a tutte le norme di amministrazione alle quali l'Osservatorio geofisico sperimentale, in quanto Ente Pubblico, deve attenersi, in particolare ai principi ai quali è doveroso attenersi nel predisporre il bilancio di previsione. Il contributo di funzionamento deve pertanto essere modificato con un apposito provvedimento di legge.

b) Contributi straordinari del Ministero della pubblica istruzione. Pur tenendo conto delle ristrettezze del proprio bilancio il Ministero della pubblica istruzione ha accolto le sollecitazioni dell'Osservatorio geofisico sperimentale, incrementando il contributo straordinario per il 1985 ed ancora più quelli per il 1986 e per il 1987. Appare tuttavia evidente che lo strumento del contributo straordinario non dà all'Ente la certezza delle entrate, certezza necessaria per impostare correttamente il proprio bilancio, mentre grava su capitoli che potrebbero essere utilizzati per altre destinazioni.

*Quadro degli elementi contabili dei conti consuntivi
dell'Osservatorio geofisico sperimentale negli anni dal 1978 al 1987
(in milioni di lire)*

Entrate	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987
Contributo ordinario di funzionamento	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Contributo straordinario del Min. P.I.	330	375	540	394	420	500	500	1.075	2.500	2.500
Potenziamento rete del Friuli	—	—	—	—	—	500	500	500	—	—
Contributi della Regione F.V.G.	—	—	410	—	40	1.050	1.050	1.050	2.500	1.500
C.N.R.	384	589	273	723	—	311	149	119	1.308	230
Prestazioni per conto terzi	1.965	1.827	3.489	6.278	10.995	9.345	8.685	10.252	10.294	9.970
Entrate varie ..	518	150	163	33	127	87	28	59	49	76
Comm. CEE Area di Ricerca	—	—	—	—	—	—	—	—	370	560
Totale entrate .	3.212	2.956	4.890	7.443	11.597	11.808	10.927	13.070	17.036	14.851

Con legge n. 26 del 1986 è stato assegnato all'Osservatorio geofisico sperimentale un fondo di dotazione di lire 4.000.000.000.

c) Finanziamenti per attività di ricerca. È stata intrapresa una azione intesa ad ottenere il finanziamento di programmi di ricerca promossi dall'Osservatorio geofisico sperimentale, da parte degli organismi nazionali ed europei che hanno il compito istituzionale di finanziare la ricerca. Sono stati ottenuti alcuni parziali risultati con benefici effetti sui bilanci degli esercizi 1986 e 1987. È tuttavia da notare che gli Enti sopraddecati finanziano di solito solo parzialmente i programmi di ricerca, lasciando una quota pari ad almeno la metà del costo della ricerca a carico dell'Ente operatore. Inoltre i programmi di ricerca che vengono finanziati richiedono la disponibilità di moderne e costose apparecchiature scientifiche, attualmente solo in parte disponibili presso l'Osservatorio geofisico sperimentale.

È stata altresì sviluppata una azione intesa a far partecipare l'Osservatorio geofisico sperimentale al programma di ricerche in Antartide, con il risultato che la Commissione Scientifica nazionale ha riconosciuto all'Osservatorio geofisico sperimentale il ruolo di operatore principale nel campo della Geofisica di esplorazione, naturalmente ferma restando la norma di legge che pone le spese per il personale a carico degli enti che partecipano al programma nazionale di esplorazione scientifica dell'Antartide.

In conclusione appare evidente che un Ente di ricerca che non disponga di un contributo di funzionamento pari almeno alle spese per il personale di ruolo non è in grado di ottenere contratti di ricerca con i quali coprire le altre spese di funzionamento e di investimento: cioè non è in grado di conseguire il proprio fine istituzionale, e quindi non è di fatto un Ente di ricerca.

d) Contributi straordinari della Regione Friuli-Venezia Giulia. La regione non è in grado di assegnare all'Osservatorio geofisico sperimentale contributi per spese correnti, mentre ha potuto approvare, con la legge 29 gennaio 1985, n. 8, l'assegnazione all'Osservatorio geofisico sperimentale di un contributo per spese in conto capitale di lire 1.000 milioni all'anno per il triennio 1985-1987, legge successivamente rifinanziata anche per il 1988 e per il 1989, con un incremento del contributo di lire 1.500 milioni.

Dal Fondo Trieste è stato ottenuto per il 1986 un contributo in conto capitale di lire 1.500 milioni, e per il triennio 1987-1989 un contributo annuo di lire 500 milioni.

L'assegnazione da parte della Regione e del Fondo Trieste dei sopraddecati contributi è finalizzata al mantenimento ed all'incremento dei livelli occupazionali.

e) Entrate derivanti da prestazioni di servizi. La ripartizione di questa categoria di entrate tra i diversi tipi di servizi prestati dall'Osservatorio geofisico sperimentale, negli anni dal 1984 al 1987 è riportata di seguito in milioni di lire; i dati del 1987 sono stati desunti dal bilancio preventivo, mentre per gli altri anni i dati sono desunti dal conto consuntivo.

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SERVIZI	1984	1985	1986	1987
Prospezioni sismiche	6.869	6.984	7.793	6.390
Elaborazione dati sismici	440	765	703	948
	472	985	—	—
Prospezioni gravimetriche	405	538	550	800
Gestioni reti	426	283	801	1.000
Misure oceanografiche	73	697	447	832
Altri servizi				
Totali	8.685	10.252	10.294	9.970

La posta più rilevante è quella derivante dalle prospezioni sismiche, svolte essenzialmente mediante una squadra che lavora per conto dell'AGIP, nell'ambito delle ricerche petrolifere.

Le entrate derivanti da misure oceanografiche applicate alle tecnologie del mare e alla ecologia potrebbero essere incrementate se l'Osservatorio geofisico sperimentale disponesse di mezzi strumentali adeguati, mentre le altre poste di entrata non possono subire consistenti incrementi nell'attuale situazione del mercato.

Nell'ottobre del 1984 scadevano i due contratti annuali allora in vigore con l'AGIP per l'attività di due squadre sismiche. Per uno dei due contratti l'AGIP poneva come condizione per il suo rinnovo la sostituzione delle attrezzature di registrazione del costo complessivo di lire 1.300 milioni. Per il secondo contratto fu possibile procedere ad un rinnovo annuale, tuttavia la sostituzione delle apparecchiature di registrazione è stata richiesta nell'ottobre del 1985 come condizione per l'ulteriore rinnovo. L'investimento necessario è stato di lire 1.500 milioni.

Gli investimenti sopradetti sono stati realizzati utilizzando i contributi della regione Friuli-Venezia Giulia ed il contributo del Fondo Trieste sopra richiamati.

È necessario ricordare che il basso prezzo del petrolio ha ridotto drasticamente in tutto il mondo l'attività di esplorazione sismica; in Italia l'AGIP, che peraltro è di fatto l'unico committente, ha invece mantenuto fino alla fine del 1986 i livelli precedenti di attività, approfittando dei minori costi delle attività di esplorazione e della disponibilità di squadre attrezzate con le più moderne apparecchiature, fornite da società americane, francesi e tedesche che, non trovando contratti nel resto del mondo, si sono rivolte al mercato italiano.

Nel 1987 l'AGIP, ha dovuto ridurre l'attività di esplorazione, in relazione alle proprie difficoltà di bilancio, pubblicamente rese note dal Presidente dell'ENI. Da tale fatto è derivata la chiusura di una delle due squadre dell'Osservatorio geofisico sperimentale.

In questa situazione non possono esservi dubbi sul fatto che il mancato rinnovo delle attrezzature di registrazione avrebbe dimezzato nel 1985 e azzerato nel 1986 le entrate derivanti da prospezioni sismiche. Come diretta conseguenza sarebbero state ridotte anche le entrate per elaborazione dei dati sismici.

È anche facile prevedere che nel prossimo futuro saranno richiesti ulteriori adeguamenti delle attrezzature della squadra, in relazione con la rapida evoluzione delle tecnologie in questo campo, come condizione per il rinnovo del contratto attualmente in essere.

In questo momento l'Osservatorio geofisico sperimentale ha ottenuto esclusivamente il temporaneo risultato di non essere espulso dal mercato delle prospezioni sismiche; l'Osservatorio geofisico sperimentale non si colloca tuttavia nella fascia delle strutture che possono fornire servizi con tecnologie di avanguardia.

Come chiarimento su quest'ultimo aspetto si segnala che la partecipazione dell'Italia ad un limitato programma di ricerca sismica in collaborazione con la Francia per lo studio delle Alpi (CROP), affidata dal CNR all'Osservatorio geofisico sperimentale, si è potuta realizzare solamente perché l'Osservatorio geofisico sperimentale, che non disponeva di tutte le necessarie attrezzature, ha potuto avvalersi della collaborazione della Compagnia geofisica di Stato tedesca (Prakla).

Le attrezzature che si sono rese libere per la chiusura di una delle due squadre sono utilizzate per svolgere le ricerche finanziate dalla Commissione delle Comunità Europee. Il personale della squadra cessata, assunto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica n. 441 del 1976, è stato licenziato, mentre il personale di ruolo è stato destinato in parte alla squadra in attività per soddisfare le maggiori esigenze di personale previste dalle nuove clausole contrattuali, ed in parte è stato destinato alla attività in Antartide.

In conclusione le entrate derivanti dalla attività di prospezione sismica, che rappresentano la maggior parte delle entrate per prestazione di servizi a terzi, possono ancora oggi essere iscritte a bilancio esclusivamente per effetto degli investimenti fatti nel corso del 1985 e del 1986 utilizzando i contributi della regione Friuli-Venezia Giulia e del Fondo Trieste. Il mantenimento di queste entrate richiederà nell'immediato futuro (a partire dal 1988) nuovi investimenti.

Una nuova fonte di possibili entrate è costituita dalla nave geofisica acquistata dall'Osservatorio geofisico sperimentale per poter partecipare al Programma di esplorazione scientifica in Antartide.

Anche nel caso dell'attività in mare la possibilità di conseguire entrate per prestazione di servizi geofisici è legata strettamente al costante aggiornamento delle attrezzature disponibili.

3 — *Spese nei bilanci dell'Osservatorio geofisico sperimentale dal 1978 al 1987.*

I dati relativi alle uscite negli anni dal 1978 al 1987 sono riportati in milioni di lire nella allegata tabella.

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Le spese per il personale hanno subito un rapido incremento in due fasi, e precisamente: dal 1978 al 1982 sono più che quadruplicate passando da lire 1.176 milioni a lire 4.916 milioni in cinque anni; dopo una piccola riduzione nel 1983 (lire 4.803 milioni) le spese per il personale hanno ripreso ad aumentare raggiungendo la cifra di lire 6.327 milioni nel 1985. Nel 1986 si è avuta una riduzione di lire 353 milioni, mentre i dati relativi al 1987, sia pure provvisori, indicano nuovamente un aumento legato alla normale progressione dovuta all'anzianità del personale; detto aumento sarà rilevantissimo nel 1988 per effetto dell'applicazione del nuovo contratto di lavoro.

QUADRO DEGLI ELEMENTI CONTABILI DEI CONTI CONSUNTIVI DELL'OSSERVATORIO GEOFISICO SPERIMENTALE NEGLI ANNI DAL 1978 AL 1987
(in milioni di lire)

USCITE	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987
Oneri per il personale	1.176	1.630	2.094	3.300	4.916	4.803	5.512	6.327	5.974	6.501
Acquisto beni di cons. e servizi ..	1.702	1.530	1.505	3.412	5.896	5.616	4.468	5.525	7.128	6.475
Detenz. di beni in locazione .	—	—	—	115	287	418	704	644	553	243
Imp., attrez. e strumenti	472	318	780	1.140	825	313	257	1.590	3.663	2.501
Spese varie	110	75	84	378	400	616	832	577	677	207
Totale uscite .	3.460	3.553	4.463	8.345	12.324	11.766	11.773	14.663	17.995	15.927
Diff. tra entrate ed uscite .	- 248	- 597	427	- 902	- 727	42	- 846	- 1.593	- 959	- 1.076

Complessivamente nel decennio 1978-1987 il costo del personale è stato più che quintuplicato e la maggior parte di tale aumento si è avuta nel quinquennio 1978-1982.

La seconda voce di spesa per importanza è rappresentata dall'acquisto di beni di consumo e servizi. Anche questa spesa ha subito una rapida espansione nel quinquennio 1978-1982, passando da lire 1.072 milioni a lire 5.896 milioni; ha visto una riduzione nel biennio 1983-1984 e quindi una nuova espansione negli anni successivi. Il valore del 1987 è pari a 3,7 volte il valore del 1978.

La spesa per l'acquisto di impianti, attrezzature e strumenti, sommandovi le spese per la detenzione di beni in locazione, ha subito di anno in anno oscillazioni consistenti, pur rimanendo generalmente bassa, e comunque al di sotto della metà delle spese per il personale. Fanno eccezione a questa regola gli ultimi due anni (1987-1988), nei quali le spese di investimento hanno subito un incremento tale da portarle poco al di sopra della metà delle spese per il personale.

La limitatezza delle spese di investimento ha determinato negli anni un invecchiamento delle apparecchiature, le quali alla fine del 1984 non risultavano più idonee, non solo per svolgere programmi di ricerca, ma neppure per svolgere attività di servizio.

4 — *Interventi normativi per il riordino dell'Osservatorio geofisico sperimentale.*

Come è stato evidenziato all'inizio della relazione, l'Osservatorio geofisico sperimentale ha subito nei fatti una sostanziale modificazione da Ente pubblico di ricerca ad Ente pubblico per la fornitura di servizi (quasi un Ente economico).

Questa situazione, una volta evidenziata, deve essere corretta, in quanto essa contrasta con la legge istitutiva dell'Osservatorio geofisico sperimentale.

Le possibili modalità per la riconciliazione dello stato di fatto dell'Osservatorio geofisico sperimentale con il suo stato giuridico sembrano essere solamente le seguenti, tra loro in alternativa:

a) trasformazione dell'Osservatorio geofisico sperimentale da Ente pubblico non economico in Ente pubblico economico;

b) abbandono della maggior parte delle attività di servizio e sviluppo delle attività di ricerca;

c) separazione delle attività di servizio dalle attività di ricerca e loro collocazione in due strutture distinte ma strettamente collegate, sottoposte a diverso regime normativo.

La trasformazione dell'Osservatorio geofisico sperimentale da Ente pubblico di ricerca sottoposto al regime della legge n. 70 del 1975 in ente pubblico di natura economica è stata ipotizzata in passato come tentativo di emulazione della trasformazione del CNEN in ENEA. L'elemento caratterizzante della trasformazione ipotizzata consiste nella sottrazione dell'Osservatorio geofisico sperimentale al quadro normativo della legge n. 70 del 1975.

L'obiettivo di trasformare l'Osservatorio geofisico sperimentale in Ente di natura economica appare difficile da perseguire. Vi ostano infatti: l'esigenza di ricondurre gli enti pubblici che operano nel campo della ricerca scientifica e tecnologica o dei servizi di alta tecnologia ad uniformità normativa; la dimensione relativamente modesta dell'Osservatorio geofisico sperimentale, in un momento peraltro nel quale il mercato dei servizi geofisici non faciliterebbe il suo sviluppo; la necessità di sviluppare l'attività di ricerca scientifica e tecnologica nel campo della geofisica di esplorazione e della elaborazione dei dati geofisici, campi nei quali in Italia non operano altri Enti di ricerca se non l'Osservatorio geofisico sperimentale.

L'abbandono della maggior parte delle attività di servizio per sviluppare esclusivamente le attività di ricerca richiede una precisa e completa individuazione delle fonti di finanziamento e la riconversione di parte del personale di ruolo ai nuovi e diversi compiti; inoltre essa comporterebbe una riduzione consistente dei livelli occupazionali, per la cessazione di tutto il personale assunto ex articolo 51, la perdita di esperienze e di capacità di lavoro (*know-how*), uniche in Italia, ed infine, la mancata utilizzazione di un patrimonio strumentale unico in Italia. In questa ipotesi sarebbe necessario un contributo di finanziamento di almeno 14 miliardi di lire all'anno per assicurare il funzionamento dell'Osservatorio geofisico sperimentale; l'opera di conversione del personale ai nuovi compiti risulterebbe lunga, costosa e difficile; verrebbero disperse conoscenze accumulate in decenni di lavoro.

Complessivamente questa scelta appare costosa, con prospettive di risultati positivi solo nei tempi molto lunghi.

La terza soluzione, più articolata, rappresenta la scelta più produttiva e che minimizza i costi e le difficoltà insite in ogni trasformazione, ed è pertanto la scelta da preferire. Peraltro si tratta anche della scelta verso la quale ci si è già incamminati per effetto della legge n. 26 del 1986.

Si tratta di distinguere, all'interno dell'Osservatorio geofisico sperimentale:

a) una struttura di ricerca, ente pubblico sottoposto alla normativa della legge n. 70 del 1975 con alcune limitate e marginali precisazioni rispetto alla attuale legge n. 73 del 1958;

b) una struttura di servizio, sottoposta alle norme del diritto privato e pertanto in grado di collocarsi sul mercato per produrre reddito in concorrenza con le maggiori compagnie internazionali di geofisica.

Le due strutture debbono essere strettamente collegate, sia per produrre sinergie operative sia per determinare economie di gestione. In effetti una struttura di ricerca applicata che non disponga di un canale privilegiato per il trasferimento della tecnologia prodotta corre fatalmente il rischio di applicarsi a problemi teorici o fondamentali, deviando così dall'obiettivo dell'Osservatorio geofisico sperimentale che è appunto quello di fare ricerca applicata. D'altra parte una struttura di servizio nel campo dei servizi ad alta tecnologia che non abbia rapporti privilegiati con una struttura di ricerca viene rapidamente colonizzata dai fornitori di apparecchiature o di *software* e non riesce a produrre reddito in quanto non può fornire servizi innovativi.

I legami di collaborazione tra le due strutture dovranno permettere:

a) l'utilizzazione di tutte le competenze disponibili all'interno dell'Osservatorio geofisico sperimentale, evitando i pesanti problemi della riconversione del personale;

b) l'utilizzazione di tutto il patrimonio strumentale disponibile, evitando sprechi finanziari;

c) l'incremento dei livelli occupazionali rispetto alla attuale difficoltosa applicazione dell'articolo 51 della legge n. 70 del 1975;

d) il finanziamento di parte delle attività di ricerca con i proventi delle attività di servizio, in modo da minimizzare il contributo di funzionamento dello Stato.

Il mantenimento e la razionalizzazione delle attività per conto terzi e la finalizzazione dei programmi di ricerca riducono infatti al minimo le esigenze di contributi di funzionamento alla struttura di ricerca.

Infine è opportuno sottolineare che in tal modo si realizzerebbe in Italia una struttura di ricerca e servizio nel campo della geofisica di esplorazione con caratteristiche analoghe a quelle delle strutture esistenti negli altri paesi europei e con notevole vantaggio per la bilancia dei pagamenti sia per la prevedibile economia nell'acquisto di servizi da compagnie straniere, sia per prevedibili entrate per la vendita di servizi all'estero.

Il disegno di legge proposto ha lo scopo di permettere la attuazione di questa soluzione, con una previsione di contribuzione annua inferiore alle sole spese obbligatorie per il personale di ruolo.

In effetti l'organico del personale di ruolo dell'Osservatorio geofisico sperimentale comprende 128 unità, così ripartite tra le varie qualifiche:

	Posti in organico	Posti coperti
Dirigente	1	—
Livello X	36	30
Livello IX	—	—
Livello VIII	19	7
Livello VII	29	40
Livello VI	6	7
Livello V	26	25
Livello IV	4	4
Livello III	7	7
	-----	-----
	128	120

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Gli oneri per il predetto personale effettivamente pagati nell'esercizio 1987 ammontano a:

Capitolo 201 - Stipendi ed altri compensi fissi .	Lire 2.524.132.292
Capitolo 204 - Compensi per lavoro straordinario	» 150.000.000
Capitolo 206 - Indennità e rimborso spese per missioni all'interno	» 460.341.721
Capitolo 208 - Indennità e rimborso spese per missioni all'estero	» 79.060.000
Capitolo 210 - Compensi incentivanti	» 150.000.000
Capitolo 212 - Oneri previdenziali a carico dell'Ente	» 983.509.694
Capitolo 1501 - Indennità di anzianità (TFR)	» 385.184
<hr/>	
Totale	Lire 4.077.429.036

Nel corso del 1988 dette cifre subiranno un rilevantisimo incremento, per effetto della applicazione del nuovo contratto di lavoro, senza alcuna previsione di incremento del personale in servizio. Le previsioni espone nel bilancio di previsione 1988, che tengono conto del predetto contratto approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 568 del 1987 sono le seguenti:

Capitolo 201 - Stipendi ed altri compensi fissi .	Lire 3.950.000.000
Capitolo 204 - Compensi per lavoro straordinario	» 205.000.000
Capitolo 206 - Indennità e rimborso spese per missioni all'interno	» 460.000.000
Capitolo 208 - Indennità e rimborso spese per missioni all'estero	» 45.000.000
Capitolo 210 - Compensi incentivanti	» 219.000.000
Capitolo 212 - Oneri previdenziali a carico dell'Ente	» 1.350.000.000
Capitolo 1501 - Indennità di anzianità (TFR)	» 90.000.000
<hr/>	
Totale	Lire 6.319.000.000

Per il biennio successivo (1989-1990) si deve tenere conto del fatto che è in corso la trattativa per la stipula del nuovo contratto di lavoro con decorrenza dal 1° luglio 1988. Non è possibile prevedere il risultato della trattativa che avviene a livello ministeriale, tuttavia l'esperienza pregressa fa prevedere consistenti aumenti, che graveranno sul bilancio dell'Osservatorio geofisico sperimentale, fermo restando il numero dei dipendenti in servizio.

Appare evidente da quanto sopra esposto che l'ammontare della contribuzione prevista, di lire 4.000 milioni, è inferiore alle sole spese obbligatorie per il personale di ruolo.

CONCLUSIONI.

Alla luce di quanto sopra detto, sono state compilate le allegate schede tecniche, che fanno riferimento al disegno di legge: « Norme per il riordinamento dell'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste », approvato dal Consiglio dei ministri il 4 marzo 1988.

ANALISI DEGLI ONERI

(in milioni di lire)

1. Nuove o maggiori spese correnti:

*Articolo 19**Comma 2*

Oggetto della disposizione:

CONTRIBUTO ANNUO DELLO STATO ALL'OSSERVATORIO GEOFISICO SPERIMENTALE DI TRIESTE PER LASSOLVIMENTO DEI SUOI COMPITI.

- A carico del bilancio dello Stato
 A carico di gestioni fuori bilancio
 A carico di enti del settore pubblico allargato

ONERI SULLA BASE DELLA CLASSIFICAZIONE ECONOMICA

(in milioni di lire)

ANNO	1988	1989	1990	TOTALE
1) Personale	—	—	—	—
2) Pensioni	—	—	—	—
3) Funzionamento (acquisto, beni e servizi)	—	—	—	—
4) Trasferimenti	4.000	4.000	4.000	12.000
5) Altri	—	—	—	—
Totale ...	4.000	4.000	4.000	12.000 *

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ONERI SULLA BASE DELLA CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE
(in milioni di lire)

ANNO	1988	1989	1990	TOTALE
Amministrazione generale	—	—	—	—
Difesa nazionale	—	—	—	—
Giustizia	—	—	—	—
Sicurezza pubblica	—	—	—	—
Relazioni internazionali	—	—	—	—
Istruzione e cultura	4.000	4.000	4.000	12.000
Inter. nel campo delle abitazioni	—	—	—	—
Interventi nel campo sociale	—	—	—	—
Trasporti e comunicazioni	—	—	—	—
Interventi nel campo economico	—	—	—	—
Inter. per la fin. reg. e loc.	—	—	—	—
Totale ...	4.000	4.000	4.000	12.000 *

* N.B. Dall'anno 1991 il contributo è determinato ai sensi dell'articolo 19, comma 14, della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

ONERI PER TRASFERIMENTI
(in milioni di lire)

Enti

	Anno	Importo
1	1988	4.000
2	1989	4.000
3	1990	4.000
4	—	—
5	—	—
Totale ...		12.000
Onere annuo a regime (dal		

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

(in milioni di lire)

Totale

	Anno	Importo
1	1988	4.000
2	1989	4.000
3	1990	4.000
4	—	—
5	—	—
Totale ...		12.000

Totale anni successivi (dal al)

Onere annuo a regime (dal)

TOTALE NUOVE O MAGGIORI SPESE CORRENTI

(in milioni di lire)

 annuali pluriennali continuative

	Anno	A carico dello Stato	A carico gestioni fuori bilancio	A carico enti settore pubblico	Totale
1	1988	4.000	—	—	4.000
2	1989	4.000	—	—	4.000
3	1990	4.000	—	—	4.000
4	—	—	—	—	—
5	—	—	—	—	—
Totale ...		12.000	—	—	12.000

Totale anni successivi (dal al)

Onere annuo a regime (dal)

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

1. L'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste (OGS), disciplinato dalla legge 11 febbraio 1958, n. 73, modificata dalla legge 31 ottobre 1965, n. 1243, è riordinato secondo le norme della presente legge.

2. L'ente ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.

3. Al personale dipendente dall'OGS si applicano le norme di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93.

ART. 2.

1. L'Osservatorio geofisico sperimentale ha il compito di promuovere ed eseguire, anche in collaborazione con altri enti interessati, studi e ricerche rivolti alla conoscenza della terra e delle sue risorse, ed in particolare:

a) studi e ricerche nel campo delle discipline geofisiche ed ambientali, con speciale riguardo allo sviluppo delle metodologie applicative ed interpretative rivolte ai settori produttivi;

b) studi e ricerche rivolti all'individuazione ed alla valutazione di risorse minerarie e di fonti energetiche, in terra ed in mare, in Italia ed all'estero;

c) studi e ricerche rivolti alla conoscenza dell'ambiente marino, della sua dinamica e delle sue interazioni con l'atmosfera e con la litosfera;

d) studi e ricerche rivolti alla conoscenza di sismicità locali, nonché all'analisi di fenomeni geodinamici ed idrodinamici influenti sull'ambiente;

e) studi e ricerche rivolti allo sviluppo delle tecnologie di acquisizione, trattamento ed archiviazione dati e delle nuove tecnologie di interpretazione applicate allo sfruttamento delle risorse terrestri ed alla migliore utilizzazione del territorio.

2. L'Osservatorio geofisico sperimentale inoltre:

a) concorre alla qualificazione professionale di personale scientifico e tecnico nei campi di sua competenza;

b) collabora sul piano scientifico e tecnologico con enti nazionali, internazionali ed esteri che operano nei settori di sua competenza;

c) collabora, nei campi di sua competenza, ai programmi di cooperazione allo sviluppo promossi dal Ministero degli affari esteri;

d) fornisce pareri e consulenze ed esegue istruttorie tecniche per conto delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali sui problemi connessi con le ricerche nei campi di sua competenza;

e) cura pubblicazioni nel campo della geofisica e della oceanografia a scopo scientifico, pratico e didattico.

ART. 3.

1. L'Osservatorio geofisico sperimentale ai fini dell'espletamento delle attività di cui all'articolo 2:

a) può stipulare convenzioni e contratti di studio, ricerca e servizi con università, altri enti pubblici e privati, nazionali, internazionali ed esteri;

b) può stipulare con le industrie nazionali ed estere contratti di collaborazione e può mettere a disposizione delle industrie stesse, competenze, conoscenze, licenze su brevetti e mezzi strumentali;

c) può promuovere, partecipare alla costituzione od entrare a far parte di consorzi costituiti anche in società per azioni, nonché di società, anche internazionali o straniere, che abbiano come scopo lo sviluppo delle ricerche e delle prospezioni geofisiche in terra ed in mare o la prestazione di servizi ad esse attinenti, previa autorizzazione dell'Amministrazione vigilante.

2. La quota di partecipazione nei consorzi e nelle società di cui alla lettera c) del comma 1 può essere di maggioranza; le quote di partecipazione in società nazionali sono rappresentate preferibilmente da conferimento di brevetti, conoscenze, attrezzature, impianti o infrastrutture, nonché da competenze, anche in deroga all'articolo 2342, comma 3, del codice civile.

ART. 4.

1. Su proposta dell'Osservatorio geofisico sperimentale il Ministro vigilante presenta, per l'approvazione, al Comitato interministeriale per la programmazione economica, nel rispetto delle direttive del medesimo, il programma triennale di attività dell'ente con previsioni di finanziamento per l'intero periodo, nell'ambito degli importi determinati ai sensi dell'articolo 19, comma 3.

2. Entro il mese di ottobre di ciascun anno, il Ministro vigilante riferisce al Parlamento in ordine allo stato di realizzazione del programma.

ART. 5.

1. Sono organi dell'ente:

- a) il presidente;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il collegio dei revisori.

ART. 6.

1. Il presidente è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro vigilante, sentito il parere parlamentare previsto dalla legge 24 gennaio 1978, n. 14. Il presidente dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta.

2. La carica di presidente è incompatibile con le funzioni previste dall'articolo 7 della citata n. 14 del 1978, nonché con la qualità di amministratore o dipendente di enti pubblici economici o di componente degli organi di amministrazione di società commerciali.

3. Al professore universitario che sia nominato presidente si applica quanto previsto per la direzione degli istituti e di enti di ricerca dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 7.

1. Il presidente:

a) ha la rappresentanza legale dell'ente;

b) convoca e presiede il consiglio di amministrazione;

c) sovrintende all'andamento generale dell'ente;

d) presenta all'organo vigilante il bilancio preventivo od il rendiconto consuntivo ed, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione sull'attività svolta dall'ente nell'anno precedente, approvata dal consiglio di amministrazione.

2. Nei casi di necessità ed urgenza il presidente può adottare i provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione, al quale gli stessi sono sottoposti per la ratifica nella prima riunione successiva. Il presidente può delegare, in tutto o in parte, l'esercizio delle proprie funzioni al vice-presidente.

ART. 8.

1. Il consiglio di amministrazione è composto:

a) dal presidente dell'ente, che lo presiede;

b) da cinque membri di cui uno designato dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, uno dal Ministro della pubblica istruzione, uno dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, uno dal Ministro per l'ambiente ed uno dal Ministro del tesoro, scelti tra il personale dello Stato con qualifica non inferiore a primo dirigente;

c) da cinque membri dei quali tre esperti di scienze geofisiche e delle sue applicazioni, uno di programmazione della ricerca e uno di gestione aziendale.

2. I membri del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto dell'organo vigilante, durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.

3. Il consiglio di amministrazione elegge annualmente nel proprio seno il vice-presidente, il quale, oltre a svolgere i compiti delegatigli dal presidente, lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

4. Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente o su richiesta di almeno quattro membri del consiglio stesso.

5. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono valide con la presenza della metà più uno dei suoi componenti, ivi compreso il presidente o chi ne fa le veci, e le delibere sono adottate con la maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

ART. 9.

1. Il consiglio di amministrazione:

a) formula i programmi annuali di attività ed i piani triennali dell'ente, da trasmettere al Ministro vigilante;

b) delibera il bilancio di previsione, le relative variazioni, nonché il conto consuntivo, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, corredato dalla relazione illustrativa dei risultati conseguiti e dello stato di avanzamento delle attività;

c) delibera sugli affari contemplati all'articolo 3;

d) delibera la dotazione ed il regolamento organico dell'ente;

e) delibera l'organizzazione dei servizi;

f) delibera in materia di assunzioni di personale e del suo inquadramento ed in materia di nomine dei dirigenti, secondo la disciplina stabilita nel regolamento organico, nonché sul conferimento di incarichi e contratti di consulenza;

g) delibera in ordine ad eventuali deleghe da conferire, con le occorrenti limitazioni, al presidente, al direttore generale o ad altri dipendenti dell'ente circa l'assunzione di impegni di spesa, l'indizione e aggiudicazione di gare, la stipula di contratti e l'emissione di ordinativi di fornitura.

2. Il consiglio di amministrazione esercita ogni attribuzione che non sia, ai sensi della presente legge, demandata espressamente ad altri organi dell'ente.

3. Le delibere del consiglio di amministrazione, eccettuate quelle relative alle lettere *a)*, *b)* e *d)* e quelle di cui alla lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 3, non sono soggette all'approvazione dell'autorità di vigilanza.

4. Il Ministro vigilante, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro per quanto riguarda la delibera di cui alla lettera *d)* del comma 1, entro novanta giorni dalla data di ricezione delle delibere di cui al comma 3, le approva o le restituisce all'ente con motivati rilievi per il riesame da parte del consiglio di amministrazione.

5. Trascorso il termine di novanta giorni la delibera non restituita diventa esecutiva.

ART. 10.

1. Il controllo sulla gestione dell'Osservatorio geofisico sperimentale è demandato al collegio dei revisori composto da:

a) un revisore effettivo designato dal Ministero del tesoro con funzioni di presidente;

b) un revisore effettivo designato dall'Ufficio del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica;

c) un revisore effettivo designato dal Ministero della pubblica istruzione.

2. Il collegio è nominato con decreto del Ministero vigilante e dura in carica quattro anni. Per ogni revisore effettivo è nominato un supplente.

3. Il collegio dei revisori effettua il riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione ed il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa.

4. I revisori assistono alle riunioni del consiglio di amministrazione.

ART. 11.

1. Il consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, assume ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 5 della legge 20 marzo 1975, n. 70, con contratto a termine della durata massima di cinque anni, rinnovabile, il direttore generale. Ai fini del trattamento economico, al direttore generale si applicano le norme di cui all'articolo 20 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

2. Il direttore generale:

a) partecipa con voto consultivo alle riunioni del consiglio di amministrazione con facoltà di iniziativa e proposta;

b) cura l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione;

c) predispone lo schema del bilancio preventivo e del conto consuntivo da sottoporre al consiglio di amministrazione;

d) sovrintende all'attività dell'ente e ne è responsabile nei confronti del consiglio di amministrazione;

e) esercita ogni altro compito inerente alla gestione dell'ente che gli sia attribuito dal consiglio di amministrazione.

ART. 12.

1. Presso l'Osservatorio geofisico sperimentale è costituito il consiglio scientifico, quale organo di alta consulenza che esprime pareri sul programma di cui all'articolo 4 e su ogni altro argomento di carattere scientifico attinente all'attività dell'ente.

2. Il consiglio scientifico è nominato ogni triennio, su proposta del presidente, con delibera del consiglio di amministrazione e comprende otto membri scelti tra i professori di ruolo di fisica terrestre, geologia applicata, oceanografia e materie affini delle università italiane; tra gli esperti che svolgono, anche nell'industria, attività di ricerca applicata nel campo delle scienze della terra; tra gli esperti, anche stranieri, che svolgono attività di ricerca tecnologica nei campi di interesse dell'Osservatorio geofisico sperimentale.

3. I membri del consiglio scientifico possono essere confermati.

4. Alle riunioni del consiglio scientifico partecipa il direttore generale.

5. Alle riunioni del consiglio scientifico possono di volta in volta essere invitati esperti, anche stranieri, operanti nei campi di interesse dell'Osservatorio geofisico sperimentale.

ART. 13.

1. Con decreto dell'organo vigilante, di concerto con il Ministro del tesoro, sono fissati gli emolumenti del presidente e dei

componenti del consiglio di amministrazione, del collegio dei revisori dei conti e del consiglio scientifico, ivi compresi gli esperti invitati a partecipare alle riunioni ai sensi dell'articolo 12.

2. Le funzioni di componente del consiglio scientifico sono compatibili con la posizione di professore universitario a tempo pieno.

ART. 14.

1. I dipendenti non possono ricoprire cariche di consiglieri di amministrazione, di liquidatori o di sindaci di società od altri enti di qualsiasi natura, salvo che ciò sia ritenuto necessario nell'interesse dell'Osservatorio geofisico sperimentale, previa delibera del consiglio di amministrazione, soggetta ad approvazione dell'organo vigilante.

ART. 15.

1. Il personale dell'Osservatorio geofisico sperimentale può essere, con il suo consenso, comandato a prestare servizio presso amministrazioni dello Stato, organizzazioni internazionali o comunitarie, enti di ricerca o centri, o laboratori anche internazionali o stranieri. Qualora il comando sia disposto su richiesta dell'amministrazione di destinazione, il trattamento economico è interamente a carico di quest'ultima e deve rispettare le condizioni di miglior favore, ove godute, dal personale per il quale è stato disposto il comando.

ART. 16.

1. All'Osservatorio geofisico sperimentale si applicano le norme di cui ai commi primo e secondo dell'articolo 36 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

2. Il personale assunto in base all'ordinanza n. 94 del 27 ottobre 1976 del Commissario del Governo, in servizio presso l'Osservatorio geofisico sperimen-

tale alla data di entrata in vigore della presente legge e in possesso alla stessa data dei prescritti titoli e requisiti, è inquadrato nei ruoli organici tecnico-professionali dell'ente.

3. L'inquadramento è disposto previo giudizio favorevole di una commissione nominata dal consiglio di amministrazione.

ART. 17.

1. L'esercizio finanziario dell'Osservatorio geofisico sperimentale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. Il bilancio preventivo è deliberato dal consiglio di amministrazione entro il 31 ottobre dell'anno precedente all'esercizio cui il bilancio si riferisce e, corredato dalla relazione del presidente, illustrativa della prevista attività, delle entrate e delle spese, nonché della relazione del collegio dei revisori, è trasmesso, entro dieci giorni, al Ministro vigilante per l'approvazione e al Ministro del tesoro per conoscenza.

3. Il conto consuntivo è deliberato entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio cui il conto stesso si riferisce e, corredato dalla relazione del presidente, illustrativa dell'attività svolta ed esplicativa della posizione contabile della gestione, nonché dalla relazione del collegio dei revisori, è trasmesso, entro dieci giorni, al Ministro vigilante per l'approvazione e al Ministro del tesoro per conoscenza.

4. Le variazioni al bilancio preventivo, corredate dalle relazioni del presidente e del collegio dei revisori, sono parimenti inviate al Ministro vigilante per l'approvazione e al Ministro del tesoro per conoscenza.

5. L'ente, in materia di amministrazione e contabilità, è tenuto all'osservanza delle disposizioni recate dal decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696.

ART. 18.

1. Il patrimonio dell'Osservatorio geofisico sperimentale è costituito dai beni mobili ed immobili di sua proprietà.

2. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 11 febbraio 1958, n. 73.

ART. 19.

1. L'Osservatorio geofisico sperimentale provvede all'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 2 con i mezzi derivanti dal proprio patrimonio, da contributi a carico dello Stato, dai proventi delle proprie attività, da contributi e donazioni da parte di enti pubblici e privati e da ogni altra eventuale entrata.

2. Il contributo annuo dello Stato in favore dell'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste, stabilito in lire 15 milioni dall'articolo 11 della legge 11 febbraio 1958, n. 73, è elevato di lire 4.000 milioni per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990. A decorrere dall'anno 1991, il predetto contributo è determinato ai sensi dell'articolo 19, quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984 n. 887.

3. All'onere derivante dall'attuazione di cui al comma 2, pari a 4.000 milioni per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.